



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

STRUTTURA TECNICA

ORDINANZA N. 54 DEL 02/10/2024

COMUNE DI SALZANO
Comune di Salzano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0017258/2024 del 02/10/2024
Firmatario: Luciano Betteto

OGGETTO:	“ADOZIONE DELLE MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DAL 1° OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025”
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Comune di Salzano ha aderito al progetto europeo “Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia” ed ha approvato il proprio Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) che pone, tra gli obiettivi, la riduzione delle emissioni di CO₂ di almeno il 40% entro 2030;
- sulla base di un'esperienza pluriennale in materia di applicazione di provvedimenti di limitazione del traffico veicolare e all'esercizio degli impianti di riscaldamento, risulta più efficace, in termini di riduzione delle emissioni, l'adozione di provvedimenti di tipo strutturale.

RICHIAMATE:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il Decreto Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NO_x ed NH₃;
- il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:
 - l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
 - l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
 - il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
 - il rafforzamento dei controlli;
 - campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;

- l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;
- le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;
- è prevista, inoltre una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;
- con DGR n. 786 del 12.07.2024 è stata prorogata la validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con DGR nn. 238/2021 e 1089/2021, nelle more di conclusione dell'iter di approvazione dell'aggiornamento del PRTRA adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024.

PRESO ATTO CHE:

la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:

- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia" di cui Salzano non faceva parte; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "Agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

PRESO ATTO ALTRESÌ che la deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/20218 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piana, sulle linee di coordinamento dei TTZ;

RILEVATO CHE:

la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna;
- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitane, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;
- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

PRESO ATTO delle precisazioni della DGR 1089/2021 che fornisce indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure indicate dalla DGR 238/2021;

CONSIDERATO CHE

- in data 23/09/2024 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n. 238 del 02/03/2021;
- in data 24/09/2024 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale è stato illustrato lo stato dell'arte della qualità dell'aria, delle ordinanze e della proposta di calendario di domeniche ecologiche per i comuni dell'Agglomerato di Venezia (Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia);

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Salzano rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano" in ragione del numero di abitanti, rientrando in quei Comuni tra i 10.000 e 30.000 abitanti, non rientranti negli agglomerati di cui alla DGR n. 185 del 29/12/2020;
- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (verde), livello di allerta 1 (arancione) e livello di allerta 2 (rosso);
- tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie e sono meglio descritti **nell'allegato A** alla presente ordinanza;
- i livelli di allarme verranno comunicati da ARPAV alle Amministrazioni interessate e sono comunque rilevabili dalla relativa pagina web;
- che la stazione di riferimento per il comune di Salzano, è Mirano

RILEVATO che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

TENUTO CONTO delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021;

RITENUTO necessario, sulla base di quanto sopra espresso, come per l'anno precedente, di recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea attraverso l'approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nell'allegato A) parte integrante alla citata deliberazione;

RITENUTO altresì di potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento di liquami;



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

RITENUTO infine di provvedere ad assumere misure di contenimento dei livelli di concentrazione a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente nel suo complesso rinviando a successivi provvedimenti eventuali ulteriori misure in applicazione di nuove disposizioni regionali o nazionali;

RICHIAMATI

- la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- a Deliberazione di Giunta Regionale n. 786/2024 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021"

ORDINA

a tutta la cittadinanza, alle imprese, enti, attività e/o associazioni presenti nel territorio, nel periodo intercorrente **dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025**, di applicare le limitazioni indicate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante alla presente ordinanza, e più sotto specificati, rispettivamente per i livelli VERDE ARANCIO E ROSSO e **fino al 15 aprile per lo spargimento liquami zootecnici**.

A) LIMITAZIONI IMPIANTI TERMICI, COMBUSTIONI ALL'APERTO, SPANDIMENTO LIQUAMI

LIVELLO VERDE

- 1) che la temperatura ambiente (intesa come temperatura media dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non sia superiore a:
 - a) 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b) 19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del DPR 74/2013;
- 2) il divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle (così come classificati dalla DGRV n. 1908/2016) ad eccezione della possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo;
- 3) il divieto di combustione (c.d. abbruciamento) all'aperto, in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006, ad eccezione della necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.

LIVELLO ARANCIO

- 1) che la temperatura ambiente (intesa come temperatura media dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non sia superiore a:
 - a) 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
 - b) 18°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del DPR 74/2013;
- 2) il divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle (così come classificati dalla DGRV n. 1908/2016) ad eccezione della possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo;



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

- 3) il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio; per i falò e i fuochi d'artificio possono essere concesse deroghe per iniziative organizzate e patrocinate dal Comune;
- 4) il divieto di spandimento liquami zootecnici fino al 15 aprile 2025 (in presenza di proibizione regionale impedimento di rilasciare le relative deroghe) fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

LIVELLO ROSSO

- 1) che la temperatura ambiente (intesa come temperatura media dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non sia superiore a:
 - a) 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b) 18°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici, fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del DPR 74/2013;
- 2) il divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle (così come classificati dalla DGRV n. 1908/2016) ad eccezione della possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo;
- 3) il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio; per i falò e i fuochi d'artificio possono essere concesse deroghe per iniziative organizzate e patrocinate dal Comune;
- 4) il divieto di spandimento liquami zootecnici fino al 15 aprile 2025 (in presenza di proibizione regionale impedimento di rilasciare le relative deroghe) fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;
- 5) l'obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati.

B) LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE SUL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO INDIVIDUATO NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE ORDINANZA NEL PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025

LIVELLO VERDE

Divieto di circolazione **dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30**, per le seguenti categorie di veicoli:

- a) ciclomotori e motocicli euro 0;
- b) autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 + 1;
- c) autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0+1+2;
- d) veicoli commerciali alimentati a diesel Euro 0+1+2
- e) di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione (**tutti i giorni**).

LIVELLO ARANCIO

divieto di circolazione **dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30**, per le seguenti categorie di veicoli:

- a) ciclomotori e motocicli euro 0;
- b) autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 + 1;



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

- c) autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0+1+2;
- d) veicoli commerciali alimentati a diesel Euro 0+1+2;
- e) di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione (**tutti i giorni**).

LIVELLO ROSSO

Divieto di circolazione **dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30**, per le seguenti categorie di veicoli:

- a) ciclomotori e motocicli euro 0;
- b) autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 + 1;
- c) autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0+1+2;
- d) veicoli commerciali alimentati a diesel Euro 0+1+2;
- e) divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione (**tutti i giorni**).

I livelli di allerta 1 ARANCIO e 2 ROSSO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere agli uffici comunali preposti apposita informativa inerente il superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.

Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale. Eventuali ulteriori misure di limitazione per la stagione invernale 2024/2025 verranno adottate dopo comunicazioni da parte del CIS.

Eventuali deroghe a quanto più sopra descritto sono contenute nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Sono previste altresì deroghe per i veicoli che aderiscono al Progetto MOVE-IN, di cui viene emanata apposita e successiva ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento per la parte B) relativa alle limitazioni al traffico veicolare; a carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella parte B) relativa alle limitazioni al traffico veicolare della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

INVITA

- a) le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- b) i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche;
- c) gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

AVVERTE



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

DISPONE

Che gli Uffici e Servizi Comunali, provvedano all'informazione riguardante le limitazioni di cui alla presente ordinanza e alla collocazione della segnaletica stradale.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca più grave illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite:

- con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981;
- con la sanzione amministrativa prevista dal Codice della strada per la violazione delle disposizioni indicate nella parte B) "limitazioni traffico veicolare" e contenute nell'allegato A, parte integrante della presente ordinanza.

DEMANDA

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni;
- Azienda ULSS 3 Serenissima;
- ARPAV Dipartimento Provinciale;
- Prefettura;
- Comando dei Carabinieri di Noale;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Città Metropolitana di Venezia;
- Regione Veneto.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

Luciano Betteto

Documento sottoscritto con firma digitale

ALLEGATO A
comuni con popolazione compresa tra 10000 e 30000 abitanti

“Pacchetto di misure straordinarie di contrasto all'inquinamento da PM10 e da nitrati stagione invernale 2024-2025”

1. Periodo di attuazione delle misure

In base a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 le misure vanno attuate (generalmente) dal 1 ottobre al 30 aprile.

2. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure.

2.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata Mirano:

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

2.2. L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsioni meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

3. TRASPORTI

	Cosa	Durata temporale	Ambito di applicazione
3.1	Smart Working: Rendere strutturale lo smart working: applicazione fino al 50% per i lavoratori	Continua	Amministrazione comunale
3,3.	Limitazione della circolazione in funzione dei livelli di emergenza		
Nessuna allerta VERDE	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie dal 16/12 al 06/01 Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio: viabilità comunale
Livello di allerta 1 ARANCIO	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie dal 16/12 al 06/01 Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio: viabilità comunale
Livello di allerta 2 ROSSO	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie dal 16/12 al 26/12	Intero territorio: viabilità comunale

	Veicoli commerciali: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30	
3.4.	Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, Divieto di sostare con il motore acceso per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e Divieto di sostare con il motore acceso per i treni e/o locomotive con motore a combustione	Dal 1 ottobre al 30 aprile	Intero territorio comunale
3.5.	Implementazione dei controlli circolazione stradale	In concomitanza con le limitazioni veicolari per il contenimento dell'inquinamento atmosferico	Intero territorio comunale

4. IMPIANTI TERMICI

	Cosa	Durata temporale	Ambito
4.1.	Limitazione dell'utilizzo degli impianti termici in funzione dei livelli di emergenza e divieto di combustioni all'aperto		
Nessuna allerta VERDE	Limitazioni di temperatura 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);	Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica	Tutto il territorio comunale

	<p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle.</p> <p>Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p>		
<p>Livello di allerta 1 ARANCIO</p>	<p>Limitazioni temperatura: 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.</p> <p>Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p>	<p>Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica</p>	<p>Tutto il territorio comunale</p>
<p>Livello di allerta 2 ROSSO</p>	<p>Limitazione temperatura 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.</p> <p>Deroghe Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p>	<p>Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica</p>	<p>Tutto il territorio comunale</p>

4.2.	Implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale
------	--	------------------------------------	------------------------------

5. COMBUSTIONI e SPANDIMENTI ZOOTECNICI

	Cosa	Durata temporale	Ambito
5.1.	Divieto di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici in funzione dei livelli di emergenza		
Nessuna allerta VERDE	<p>Tipologia: abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali</p> <p>Divieto: di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006.</p> <p>Derghe: La necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p>	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 1 ARANCIO	<p>Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p> <p>Divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p>Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p>Derghe: Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p> <p>Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile</p>	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 2 ROSSO	<p>Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p>	Tutto il territorio comunale

	<p>Divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p>Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p>Deroghe: Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato</p>	Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile	
5.2	<p>Obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore</p> <p>Deroga: Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati</p>	Continua	Tutto il territorio comunale
5.3.	Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

6. Deroche alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:

- a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- m) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art.

60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

- o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
- x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- bb) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
- cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

